

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 Novembre 2024 in Desio

tra

Banco Desio S.p.A., anche in nome e per conto della controllata **Fides S.p.A.**

e le

Delegazioni Sindacali

FIRST-CISL

UILCA

UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub

premessi che:

- alla data prevista del 31 dicembre 2024 risultano fissate le scadenze dei seguenti vigenti accordi di gruppo relativi a specifici istituti contrattuali di secondo livello: accordo del 26/11/2021 (Banca del Tempo); accordo del 13/02/2020 (contributo per disabilità);
- all'esito delle verifiche effettuate in data 5 novembre 2024 in merito ai suddetti istituti e del relativo confronto, le parti condividono la volontà di procedere con la proroga degli accordi di cui al primo alinea, confermando l'efficacia delle previsioni in essi contenute anche oltre la data di scadenza del 31/12/2024;

**tutto ciò premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate, dopo approfondito confronto
hanno raggiunto il seguente accordo:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 2 – Banca del tempo

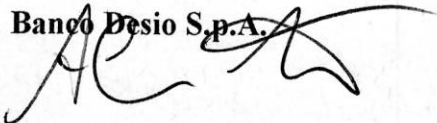
1. Le parti condividono la proroga dell'accordo del 26/11/2021 in materia di Banca del tempo, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, come modificato dall'Accordo del 14 dicembre 2022, con ciò rinnovando l'efficacia di tutte le previsioni in esso contenute fino al 31/12/2025. Per l'effetto, l'anno di competenza al quale fare riferimento per l'individuazione delle dotazioni di ferie e permessi oggetto di volontaria donazione si intende il "2025" in luogo del "2024", così come si intende riferito al "2025" in luogo del "2024" ogni altro riferimento temporale contenuto nel richiamato accordo.

Art. 3 – Contributo per disabilità

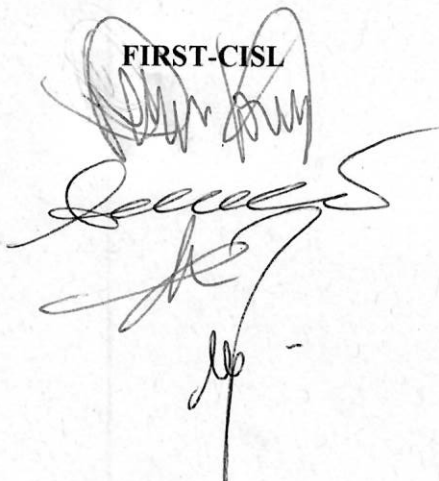
1. Le parti condividono la proroga dell'art. 2 "*Contributo per disabilità*" dell'accordo del 13/02/2020, il cui contenuto si intende qui richiamato e interamente trascritto in ogni sua parte, con ciò rinnovando fino al 31/12/2025 l'efficacia di entrambe le previsioni ivi disciplinate:

- i) erogazione aziendale di € 3.000 per il dipendente con figli e/o coniuge a carico con grave infermità (ex art. 3, comma 3, L. 104/'92);
- ii) contributo una tantum del 50% della spesa effettivamente sostenuta, con un massimo di € 4.000 annui, per acquisto e cambio strumenti/apparecchiature sanitarie per il dipendente disabile con figli e/o coniuge a carico con "situazione di gravità" ex art. 3, comma 3, L. 104/'92.

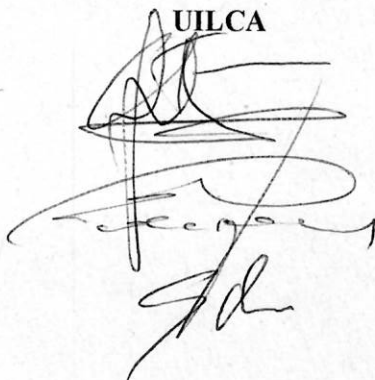
Banco Desio S.p.A.



FIRST-CISL



UILCA



UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub

